
	PROCEDURA DI PROCESSO	<b>Codice</b>	PP.41_P&L
	<b>REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DEL GRUPPO SOCIETARIO</b>	<b>Rev.</b>	1.0

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Paragrafi
1.0	01/05/2025	Prima emissione	Tutti

VERIFICHE COMPLIANCE					
<input checked="" type="checkbox"/> Organizzazione	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> GDPR	<input checked="" type="checkbox"/> Legge 231/01	<input type="checkbox"/> Legge 262/05


	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
<b>Data</b>	28/04/2025	30/04/2025	30/04/2025
<b>Funzione</b>	Procurement & Logistic	QHSE (OMS)	Direttore Acquisti
<b>Firma</b>			

Copia digitale

	<b>PROCEDURA DI PROCESSO</b>	<b>Codice</b>	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	<b>Rev.</b>	1.0

## Sommario

Art.1.	Oggetto e condizioni generali.....	2
Art.2.	Definizioni .....	2
Art.3.	Ambito di applicazione.....	2
Art.4.	Requisiti per l'iscrizione all'Albo .....	3
Art.5.	Validità dell'Albo .....	3
Art.6.	Qualificazione/esame di ammissibilità e verifica della documentazione .....	3
Art.7.	Iscrizione e decorrenza.....	4
Art.8.	Rigetto della domanda di iscrizione .....	4
Art.9.	Ampliamento del mercato di riferimento .....	4
Art.10.	Verifiche a campione e variazione dei dati già forniti .....	4
Art.11.	Valutazione delle prestazioni .....	5
Art.12.	Questionario di Feedback in seguito all'invio .....	5
Art.13.	Cause di sospensione dall'Albo .....	5
Art.13.1.	Cause di sospensione per categorie merceologiche pubblicitistiche .....	5
Art.13.2.	Cause di sospensione per categorie privatistiche .....	6
Art.14.	Cause di cancellazione dall'Albo Fornitori.....	7
Art.15.	Cessazione delle cause di cancellazione e nuova iscrizione.....	7
Art.16.	Comunicazioni .....	7
Art.17.	Trattamento dei dati personali .....	7
Art.18.	Codice etico .....	8
Art.19.	Modifiche ed integrazioni .....	8

	PROCEDURA DI PROCESSO	<b>Codice</b>	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	<b>Rev.</b>	1.0

## ART.1. OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione e la permanenza degli Operatori Economici nell'Albo Operatori Economici Qualificati del Gruppo Societario (di seguito **Albo**), istituito ai fini della instaurazione di rapporti contrattuali:

- soggetti all'applicazione del Codice Civile;
- soggetti all'applicazione del Codice degli appalti pubblici settori ordinari di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- soggetti all'applicazione del Codice degli appalti pubblici settori speciali.

L'Albo contiene la lista degli Operatori Economici Qualificati in seguito alla dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità morale, tecnico-professionale ed economica come definiti dal Gruppo Societario.

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo non garantisce l'invio di una richiesta di offerta, né inviti per l'affidamento di una prestazione professionale: gli Operatori Economici pertanto nulla potranno pretendere, qualora le Società del Gruppo non diano corso a procedure/affidamenti per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alla/e quale/i i medesimi risultino iscritti.

## ART.2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate:


<b>Operatore economico (OE)</b>	Operatore economico come definito dal D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.
<b>Operatore economico iscritto (OEI)</b>	Operatore economico che è stato iscritto nell'Elenco dell'Albo, in quanto qualificato in ragione di quanto previsto dal presente Regolamento.
<b>Albo Operatori Economici Qualificati (Albo)</b>	Elenco istituito dal Gruppo Societario, la cui tenuta è disciplinata dal presente regolamento
<b>Forma scritta</b>	Comunicazione effettuata indifferentemente mediante posta cartacea, posta elettronica, posta elettronica certificata o tramite il portale per l'iscrizione all'Albo.
<b>Gruppo Societario</b>	Alia Servizi Ambientali S.p.A. e qualsiasi entità che direttamente o indirettamente è controllata da Alia Servizi Ambientali S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.

## ART.3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli OE interessati ad instaurare un rapporto contrattuale con le Società del Gruppo Societario.

Possono fare richiesta di iscrizione all'Albo gli OE che hanno i requisiti per soddisfare le esigenze di:

- espletamento di servizi;
- somministrazione di beni;
- esecuzione di opere/lavori;

	PROCEDURA DI PROCESSO	Codice	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	Rev.	1.0

- fornitura di beni, con eventuale posa in opera;
- consulenza professionale;
- rappresentanza in giudizio o stragiudiziale;
- espletamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- espletamento di servizi professionali ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- espletamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- fornitura di beni con eventuale posa in opera ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### ART.4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'OE dovrà essere in possesso dei requisiti di moralità, tecnico-professionali ed economici richiesti in relazione alle Categorie Merceologiche selezionate in sede di richiesta di iscrizione: le suddette categorie sono definite anche in funzione della disciplina applicabile, rispetto ad ogni Società del Gruppo societario, per l'instaurazione del rapporto contrattuale (ossia il Codice civile o il D.lgs. n. 36/2023).

È facoltà delle Società del **Gruppo Societario** verificare che quanto dichiarato dall'OE in ordine ai requisiti di moralità, ad eventuali situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi, costituisca o meno una effettiva causa di preclusione all'iscrizione all'Albo.

Di norma per poter partecipare all'indagine di mercato, l'OE deve dimostrare una reale capacità tecnico-organizzativa ed economica e, a tal fine, dev'essere in grado di attestare che il fatturato specifico medio dell'ultimo triennio (inerente alla categoria merceologica di iscrizione) sia simile al valore annuo del fabbisogno, ovvero della fornitura - se in un'unica soluzione - manifestato dalla Società del Gruppo Societario al momento della formulazione di una richiesta di offerta.

Per tale motivo, in sede di richiesta di iscrizione, l'OE deve indicare l'elenco delle recenti commesse più significative portate in riferimento, specificando – se possibile - l'azienda cliente, l'oggetto delle prestazioni effettuate e l'importo del contratto/ordine.

Tutti gli OE sono tenuti a comunicare senza indugio ogni fatto o circostanza sopravvenuta che incida sul possesso dei requisiti dichiarati, verificatasi successivamente all'iscrizione nell'Albo.

#### ART.5. VALIDITÀ DELL'ALBO

L'**Albo** è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web, a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'Albo è suddiviso in categorie merceologiche, definite in base alle esigenze di acquisto delle Società del Gruppo Societario, alle quali gli OE possono richiedere di iscriversi in coerenza con il proprio oggetto sociale. L'OE potrà essere qualificato anche per più categorie merceologiche se in possesso dei requisiti richiesti per ognuna di queste.


L'iscrizione nell'Albo di ogni operatore è soggetta a revisione annuale.

In caso di modifiche delle categorie merceologiche già esistenti, il Gruppo Societario provvederà a richiedere, agli OEI, il rinnovo della dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo: la mancata risposta a suddetta richiesta determinerà la sospensione dall'Albo fino ad integrazione della domanda.

#### ART.6. QUALIFICAZIONE/ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli OE che intendono iscriversi all'Albo presentano domanda secondo le modalità e nei termini indicati nella specifica sezione dedicata del sito aziendale.

Gli OE hanno facoltà di presentare domanda in qualunque momento: l'Albo è sempre aperto e può essere integrato per classi di categorie merceologiche.

	PROCEDURA DI PROCESSO		Codice	PP.41_P&L
	Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario		Rev.	1.0

Il Gruppo Societario procede all'esame della domanda dando riscontro in merito all'iscrizione di norma entro 30 gg dal ricevimento della domanda.

Il Gruppo Societario, nel processo di qualifica dell'OE, si riserva di:

- richiedere chiarimenti, informazioni e documentazione integrative. In tal caso il termine di 30 gg sarà interrotto fino al ricevimento dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e inizierà a decorrere nuovamente dalla ricezione completa di quanto richiesto;
- attivare interviste con l'OE, per chiarire eventuali aspetti o per approfondire eventuali opportunità;
- attivare audit, anche di seconda parte presso l'OE, al fine di appurare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

L'OE è tenuto a fornire le informazioni e i documenti necessari ai fini della verifica, accettando che la mancata collaborazione comporta il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo.

## ART.7. ISCRIZIONE E DECORRENZA

Agli OE ritenuti idonei al termine dell'istruttoria viene fornita comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'Albo da parte del Gruppo Societario per la specifica categoria merceologica.

Nella medesima comunicazione verrà indicata anche la decorrenza dell'iscrizione.

## ART.8. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Gruppo Societario comunica il rigetto dell'iscrizione quando l'OE non è in possesso dei requisiti richiesti in fase di iscrizione per la categoria merceologica.

**Entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda, l'OE può presentare la richiesta di riesame motivata, che è valutata dal Gruppo Societario di norma **entro 30 giorni**. Il Gruppo Societario comunicherà all'OE l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda di riesame.

## ART.9. AMPLIAMENTO DEL MERCATO DI RIFERIMENTO


Nel primario interesse di estendere il più possibile la concorrenza del mercato e trovare nuovi ed affidabili fornitori, il Gruppo Societario svolge una continua attività di ricerca di nuovi potenziali OE che possano iscriversi all'Albo.

Tale attività si esplica secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione periodica sul sito aziendale e/o su giornali a tiratura nazionale/internazionale di avviso di promozione dell'iscrizione all'AF
- contatti diretti con gli OE potenzialmente iscrivibili, a seguito di incontri in fiere di settore, di ricerche su internet e su riviste specializzate, di partecipazione a richieste di offerta.
- pubblicazione su GUCE – per quanto di pertinenza.
- L'OE contattato nelle suddette modalità deve comunque seguire le modalità di iscrizione all'Albo previste dal presente Regolamento.

## ART.10. VERIFICHE A CAMPIONE E VARIAZIONE DEI DATI GIÀ FORNITI

Il Gruppo societario si riserva di effettuare verifiche, anche con audit di seconda parte, anche attraverso la mera richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, al fine di accertare il possesso e/o la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'OEI. Quest'ultimo è tenuto a fornire i dati, le

	PROCEDURA DI PROCESSO	<b>Codice</b>	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	<b>Rev.</b>	1.0

informazioni e i documenti necessari, nonché a far accedere il personale del Gruppo societario o di terzi incaricati dal medesimo presso la propria sede. La mancata collaborazione dell'OEI o la mancata acquisizione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti comporta la sospensione dall'Albo.

#### **ART.11. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A tutela dei propri interessi, il Gruppo Societario alla scadenza naturale del contratto o in seguito alla risoluzione dello stesso, ovvero in corso di esecuzione dello stesso, procede ad effettuare verifiche volte alla valutazione della prestazione dell'OEI.

In caso in cui emerga una non corretta esecuzione delle prestazioni o la violazione degli impegni contrattuali, il Gruppo societario si riserva di effettuare una istruttoria – ove opportuno in contraddittorio con OEI - per approfondire le cause della “Non Conformità” rilevata nell'esecuzione del contratto: le risultanze di suddetta istruttoria possono determinare l'adozione di una misura a tutela del Gruppo Societario e, per conseguenza, l'adozione di un provvedimento nei confronti dell'OEI, proporzionato, quanto a misura e durata, alla gravità e alla reiterazione della “Non Conformità”. Pertanto, il provvedimento potrà variare dal semplice richiamo fino alla sospensione/cancellazione dall'Albo.

#### **ART.12. QUESTIONARIO DI FEEDBACK IN SEGUITO ALL'INVIO**


Per garantire il mantenimento di una platea di OEI realmente interessati ad intrattenere rapporti commerciali con le Società del Gruppo Societario, in seguito ad ogni invito, lo stesso procede ad inoltrare - ad ogni OEI che non abbia risposto al medesimo – un questionario volto a far emergere le ragioni della mancata risposta. Le conseguenze in caso di mancata motivata risposta all'invito sono indicate nell'articolo del presente Regolamento “Cause di cancellazione”.

#### **ART.13. CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO**

Il Gruppo Societario dispone la sospensione dall'Albo di un OEI qualora si verifichi a suo carico una o più delle circostanze elencate nelle tabelle seguenti.

##### **Art.13.1. CAUSE DI SOSPENSIONE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE PUBBLICISTICHE**

	<b>Causa</b>	<b>Durata della sospensione</b>
1.	Mancata produzione o non aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la sussistenza o persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nel termine richiesto dal Gruppo Societario.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
2.	Perdita dei requisiti di ordine generale (requisiti di moralità) come definiti dal Codice dei contratti pubblici.	Fino all'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti di moralità richiesti.
3.	In caso di accertato mancato possesso ovvero perdita dei requisiti tecnico-professionali o economici (requisiti speciali) dichiarati in sede di iscrizione.	Fino all'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnico-professionali o economici.
4.	Essere incorso in una valutazione negativa delle prestazioni eseguite da cui è conseguita una diffida ad adempiere.	Per il periodo definito in sede di istruttoria (N.B.: in questo caso la sospensione è disposta solo per la categoria merceologica per la quale è


	<b>PROCEDURA DI PROCESSO</b>	<b>Codice</b>	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	<b>Rev.</b>	1.0

	<b>Causa</b>	<b>Durata della sospensione</b>
		stata riscontrata una prestazione insufficiente).
5.	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa o di esercizio della professione.	Per il periodo indicato dalla normativa.

### **Art.13.2. CAUSE DI SOSPENSIONE PER CATEGORIE PRIVATISTICHE**

	<b>Causa</b>	<b>Durata della sospensione</b>
6.	Mancata produzione o non aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la sussistenza o persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nel termine richiesto dal Gruppo Societario.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
7.	In caso di accertato mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale (requisiti di moralità) richiesti per l'iscrizione e la permanenza in Albo.	Fino all'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti di moralità richiesti.
8.	In caso di accertato mancato possesso o perdita dei requisiti tecnico-professionali o economici (requisiti speciali) dichiarati in sede di iscrizione.	Fino all'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti tecnico-professionali o economici.
9.	Controversia in sede stragiudiziale, giudiziale e/o arbitrale contro il Gruppo Societario per fatti imputabili all'OEI.	In pendenza della controversia e fino a due anni successivi alla definizione della vertenza, se con esito sfavorevole all'OEI.
10.	Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa o di esercizio della professione.	Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.
11.	Valutazione di non adeguata esecuzione delle prestazioni eseguite o di non corretto adempimento agli impegni contrattuali.	Per il periodo definito in sede di istruttoria. N.B. in questo caso la sospensione è disposta solo per la categoria merceologica per la quale è stata riscontrata una prestazione insufficiente, salvo nell'ipotesi in cui la valutazione "insufficiente" discenda dall'inosservanza di obblighi di legge o policy aziendali. In quest'ultimo caso la sospensione opera per tutte le categorie merceologiche.

Il provvedimento di sospensione assunto dal Gruppo Societario è immediatamente esecutivo e comunicato per iscritto all'operatore interessato, il quale può produrre entro 5 giorni le proprie controdeduzioni, che saranno valutate e riscontrate **entro un termine di 30 giorni**.

	PROCEDURA DI PROCESSO	Codice	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>	Rev.	1.0

#### ART.14. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

Costituisce causa di cancellazione dall'Albo per tutte le categorie merceologiche a cui è iscritto il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) **non aver sottoscritto il contratto per cause esclusivamente imputabili all'OEI**;
- c) essere incorso in gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi previsti dal Contratto in essere con il Gruppo Societario;
- d) cessazione dell'attività dell'OEI;
- e) domanda di cancellazione dell'OEI;
- f) **mancata formulazione dell'offerta** a seguito di almeno tre inviti effettuati nel biennio anche non consecutivi senza aver inviato motivata giustificazione;
- g) essere ricorso a **subappalto non autorizzato**.

Il provvedimento di cancellazione assunto dal Gruppo Societario è immediatamente esecutivo e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, il quale può produrre **entro 5 giorni** le proprie controdeduzioni, che saranno valutate e riscontrate entro un **termine di 30 giorni**.

La decisione del Gruppo Societario di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del presente articolo costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'Albo.

#### ART.15. CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo, l'OE può riproporre domanda di iscrizione, la cui ammissibilità è valutata dal Gruppo Societario in considerazione della causa che ha comportato il provvedimento adottato dalla medesima.

#### ART.16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli OEI da parte del Gruppo Societario sono effettuate in forma scritta, al recapito di posta certificata e/o ordinaria indicato dall'OE in sede di iscrizione. L'OE assicura a sua esclusiva cura e responsabilità il puntuale aggiornamento dell'indirizzo indicato atto a ricevere tutte le comunicazioni provenienti dalla piattaforma. Non sarà ammessa alcuna eccezione in ordine al mancato ricevimento delle comunicazioni che saranno inoltrate allo stesso indirizzo.


#### ART.17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del presente Regolamento, il Gruppo Societario garantisce di trattare i dati personali in conformità alla normativa di settore vigente.

I dati personali acquisiti verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Albo, per effettuare inviti a presentare offerta nonché per l'eventuale conclusione del contratto.

L'OE è tenuto a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al momento della presentazione della domanda.



	PROCEDURA DI PROCESSO		<i>Codice</i>	PP.41_P&L
	<b>Regolamento per l'iscrizione all'Albo Operatori Economici qualificati del Gruppo Societario</b>		<i>Rev.</i>	1.0

## **ART.18. CODICE ETICO**

Nell'ambito di una politica improntata al miglioramento continuo e nella massima trasparenza, ciascuna società del Gruppo Societario si è dotata di un Codice Etico.

Tale strumento definisce l'insieme dei valori ai quali tutti gli Operatori Economici, che entrano in contatto con qualsiasi società del Gruppo Societario, debbono necessariamente ispirare le proprie condotte. L'applicazione dei suddetti valori si traduce in modelli comportamentali ben individuati, che garantiscono la trasparenza dell'intera procedura di affidamento di prestazioni a terzi.

Gli Operatori Economici sin dalla presentazione della domanda di qualificazione all'Albo e dalla successiva stipula del contratto dovranno accettare detto Codice ed impegnarsi ad osservarlo.

## **ART.19. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il Gruppo Societario si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet del Gruppo Societario: <https://aliamultiutility.acquistitelematici.it/>, nella sezione dedicata, e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli OEI.